



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Pasquale D'Ascola	Primo Presidente
Angelina Maria Perrino	Presidente di sezione
Franco De Stefano	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Caterina Marotta	Consigliera
Luigi Abete	Consigliere
Fabrizio Amendola	Consigliere
Antonio Scarpa	Consigliere Rel.
Rossana Giannaccari	Consigliera

Oggetto:
DISCIPLINARE
AVVOCATI
Ad.09/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

oscuramento dati

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9169/2026 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

-intimato-

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 136/2026
depositata l'8 aprile 2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dal
Consigliere Antonio Scarpa.



FATTI DI CAUSA

1.- L'avvocato ricorrente ha impugnato la sentenza n. 136/2026 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata l'8 aprile 2026, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensive.

Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-*bis*.1 e 375, comma 2, c.p.c.

2. Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), pronunciando sul ricorso contro la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (C.D.D.) del distretto della Corte d'appello di Roma il 21 febbraio 2020, ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno irrogata al ricorrente in quella decisione, riducendo invece del pari ad un anno la maggiore durata delle sanzioni in origine irrogate ad altri due avvocati incolpati per le medesime vicende.

3. - Agli incolpati, a seguito degli esposti presentati da due clienti (rispettivamente il 6 agosto 2009 e il 17 maggio 2011) al competente Consiglio dell'Ordine, preceduti anche da denunce per gli stessi fatti inoltrate alla Procura della Repubblica, erano state contestate plurime violazioni deontologiche, suddivise in sette capi, oggetto altresì di sentenza del Tribunale penale di Roma del 30 maggio 2016, in ordine ai reati di falsità ideologica in atto pubblico, nella specie notifiche di atti processuali, patrocinio infedele e tentata estorsione, nella specie mediante proposizione di strumentali azioni giudiziarie.

4. - Il C.N.F. ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione in ordine alla prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto le vicende denunciate dagli esposti, benché risalenti agli anni 2009 e 2010, *"erano esattamente sovrapponibili, nella descrizione delle condotte, a*



quelle oggetto del procedimento penale rubricato al n. 26236/2010 RGNR per il quale era stata esercitata l'azione penale il 21 giugno 2012", con conseguente applicabilità del regime della prescrizione quinquennale di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale. La decisione impugnata ha anche considerato che, pur "volendo prescindere dalla pregiudizialità penale, numerosi sono gli atti di impulso validamente interruttivi del corso della prescrizione e che quindi hanno provocato, ogni volta, un nuovo termine quinquennale".

4.1. – In punto di responsabilità, quanto alla prima vicenda, il C.N.F. ha ritenuto di confermare la motivazione del C.D.D. che aveva basato il proprio convincimento sui fatti accertati nella sentenza penale di condanna resa dal Tribunale di Roma, seppur non passata in giudicato, in quanto fondata su prove documentali e dichiarative. È stato reputato, per uno dei casi oggetto delle contestazioni, che tutti gli incolpati fossero a conoscenza della revoca del mandato professionale ricevuta in data 1° giugno 2009 e dell'intervento di un nuovo difensore, così come della transazione stipulata dal cliente con la controparte. Ciò avrebbe obbligato i medesimi incolpati a restituire i documenti, cosa poi avvenuta solo nell'aprile dell'anno 2010, e a non intraprendere nuove iniziative giudiziarie, al contrario sperimentate con la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo verso la controparte, con la pretesa monitoria verso il cliente per il pagamento dell'importo derivante da un patto di quota lite e con la notifica del precetto e del successivo pignoramento conseguenti a tale ingiunzione e la redazione da parte del ricorrente, quale difensore del fratello, di relate di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in danno del medesimo cliente, pur conoscendone il domicilio. Conclude il C.N.F. che la descritta condotta *"non appare improntata a buona fede, ma piuttosto funzionale a creare i presupposti in fatto ed*



in diritto per la attuazione del patto di quota lite e così ottenere celermente un titolo esecutivo per una ingente somma di danaro, non opponibile tempestivamente".

4.2. – Quanto alla seconda vicenda oggetto di contestazione, anche riguardo ad essa la sentenza impugnata ha ravvisato l'esistenza di una serie di procedimenti giudiziari intrapresi dagli incolpati, privi ormai di interesse per la cliente, con l'esito della richiesta di quattro decreti ingiuntivi per il pagamento dei vantati compensi professionali, notificati in luogo in cui dalla relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario la cliente risultava sconosciuta, pur dovendo ritenersi nota *"allo Studio legale"* che tale luogo coincidesse con quello di effettiva residenza della medesima destinataria. Alle infedeli notifiche e alle discendenti mancate opposizioni, facevano seguito *"aggressioni patrimoniali in danno della ex cliente"*.

4.3. - Il C.N.F. ha desunto i fatti relativi alle plurime notifiche ideologicamente false dalla sentenza resa nel processo penale, dalla quale emergeva che gli ufficiali giudiziari procedenti *"non erano competenti per le microzone interessate, ma in altri ambiti territoriali non limitrofi"*, che le notificazioni erano state *"effettuate in giorni in cui gli ufficiali giudiziari titolari di zona erano in servizio"* (come risultante da deposizioni testimoniali), senza che si fosse provveduto a rituale sostituzione. In motivazione il C.N.F. ha richiamato altresì due testimonianze assunte nel processo penale, secondo cui uno degli incolpati, alla presenza di altro, aveva prospettato *"la possibilità di una falsa notifica grazie all'opera di un ufficiale giudiziario compiacente e dietro versamento di un compenso"*. Nella molteplicità delle notifiche false e nel rilevante interesse economico sottostante la sentenza impugnata ha ravvisato conferma dell'esistenza di un unico disegno riferibile agli incolpati, abbracciante non solo le condotte costituenti reato, punite dal giudice penale in primo grado, ma anche



un generale comportamento improntato *"alla violazione delle regole deontologiche basilari e dei principi di etica che governano la professione forense"*. Da ciò il convincimento espresso che tutti gli incolpati fossero *"parimenti responsabili"* delle condotte illecite loro ascritte, per tutti *"funzionali al raggiungimento dello scopo"*.

4.4. – È stato accolto dal C.N.F. soltanto il motivo di ricorso sulla misura della sanzione comminata agli altri incolpati, pari a tre anni e sei mesi di sospensione dall'esercizio della professione, trattandosi di fatti commessi in vigenza del r.d.l. n. 1578 del 1933, allorché era stabilita in un anno la misura massima della sospensione.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, del regime stabilito dall'art. 40, n. 3), R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (secondo cui la sospensione dall'esercizio della professione poteva stabilirsi per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno), in luogo del trattamento meno favorevole introdotto dall'art. 22, comma 1, lett. c), del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 (che ha previsto la durata della sospensione da due mesi a cinque anni).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Il ricorso espone in premessa le ragioni personali per cui gli altri due avvocati incolpati per le vicende in esame non hanno impugnato la sentenza del C.N.F. (uno degli stessi si è cancellato dall'albo professionale, l'altro è morto).

2.- Si lamenta quindi che la decisione impugnata *"appare adottata in violazione di legge e connotata da plurimi vizi di motivazione e travisamento delle emergenze istruttorie che determinano illogicità e contraddittorietà del provvedimento"*, chiedendosi perciò anche la sospensione degli effetti della sanzione.



2.1. - Vengono di seguito riportate le censure avanzate davanti al CNF contro la decisione emessa dal C.D.D.

2.2. - Il ricorso si sofferma quindi sul profilo della prescrizione dell'azione disciplinare, invocando l'applicabilità del regime più favorevole introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, avendo del resto la sentenza impugnata riconosciuto l'operatività del principio di retroattività della "*lex mitior*" quanto alla misura della sanzione irrogata agli altri incolpati. Ad avviso del ricorrente, non può comunque incidere sul termine massimo di prescrizione della vicenda disciplinare l'esercizio dell'azione penale e si invoca, pertanto, l'applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 30202 del 2023 di queste Sezioni Unite.

2.3. - Nel prosieguo, il ricorso affronta la questione della "*necessaria sospensione del giudizio disciplinare in costanza della pendenza del connesso giudizio penale*" e critica la sentenza del C.N.F. in rapporto all'art. 54 della legge n. 247 del 2012, che subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile acquisire elementi di prova del processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti. Avendo il C.N.F. più volte richiamato le risultanze probatorie del processo penale, ad avviso del ricorrente sarebbe stato quanto meno opportuno attendere l'esito del giudizio d'appello prima di procedere all'irrogazione di una sanzione disciplinare. Secondo il ricorrente, era indispensabile procedere alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della ormai prossima celebrazione del giudizio penale d'appello e perciò si chiede di disporre "*la sospensione del procedimento disciplinare a mente degli artt. 295 c.p.c. e 653 c.p.p.*".

2.4. - È quindi evidenziata la specifica posizione del ricorrente in relazione alle violazioni deontologiche contestate, riconosciuta dal C.D.D. marginale rispetto alle posizioni degli altri concorrenti, come



dimostrato dalle diverse misure delle sanzioni sospensive irrogate. Si segnala che la medesima posizione del ricorrente era tratteggiata in *"nemmeno due pagine"* della decisione del C.D.D., così come viene esaminata in *"poche battute"* a pagina 13 della sentenza del C.N.F. Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata abbia evocato a base della corresponsabilità degli incolpati l'esistenza di un'associazione professionale, così contraddicendo l'approdo cui era pervenuto il C.D.D., che aveva assolto il medesimo ricorrente rispetto ad alcune condotte attribuite agli altri avvocati. Viene posto in evidenza che il ricorrente non aveva intrattenuto alcun rapporto professionale con i due clienti autori degli esposti, assistiti soltanto dagli altri incolpati. Si sottolinea l'estraneità del ricorrente alla fase iniziale della proposizione del decreto ingiuntivo nei confronti del cliente degli altri avvocati sanzionati, essendo egli intervenuto solo *"dopo l'emissione di un provvedimento di natura giurisdizionale, adottato in seguito a una procedura nella quale non ha assunto pacificamente alcun ruolo"*. Il ricorrente ebbe ad occuparsi unicamente della redazione del precetto, inviato per la notifica unitamente al decreto monitorio all'indirizzo di residenza del cliente su istanza di altro avvocato. Si chiede, pertanto, *"quali diverse modalità di notificazione avrebbe dovuto seguire"* il ricorrente, *"estraneo al rapporto professionale ed ... investito della sola fase esecutiva"*, *"non avendo operato la precedente notifica andata negativa e non avendo nemmeno redatto il ricorso per ingiunzione di pagamento"*, e perciò legittimamente all'oscuro della presunta falsità della notifica.

Il ricorso procede inoltre ad elencare nove punti (l'ultimo articolato in più paragrafi) che contengono difese e contestazioni rispetto a qualsiasi attività svolta o a qualsiasi consapevolezza riconducibile allo stesso ricorrente. Di tali difese e contestazioni la sentenza del C.N.F.



non farebbe alcuna menzione, perciò *“incorrendo in un palese difetto di motivazione in grado di viziare l'intero ragionamento decisorio”*.

3. – Le esposte censure non contengono rubriche introduttive che indichino i singoli motivi per i quali si chiede la cassazione e le ragioni di censura sussunte in una delle tassative categorie logiche contemplate dall'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, il quale ammette il ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso per cassazione si sostanzia, piuttosto, in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l'ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame delle fattispecie sostanziali di merito.

Il Collegio può comunque dare risposta alle critiche riassunte nei limiti in cui appaia quanto meno soddisfatta l'esigenza di una chiara esposizione delle relative ragioni e le censure consentano di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che si assume violato, in maniera da sussumere le stesse in una delle predette categorie logiche contemplate dall'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

4. – Sono infondati i motivi inerenti alla prescrizione dell'azione disciplinare e alla *“necessaria sospensione del giudizio disciplinare in costanza della pendenza del connesso giudizio penale”*, che possono esaminarsi congiuntamente.

4.1. - Come ritenuto nella impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, trattandosi di condotte commesse ed esauritesi prima dell'entrata in vigore dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (giacché risalenti agli anni 2009 e 2010), trova applicazione il regime sostanziale della prescrizione quinquennale dettato dall'art. 51 del



r.d.l. n. 1578 del 1933. Al riguardo, il C.N.F. ha aggiunto che vi fossero *“numerosi atti di impulso validamente interruttivi del corso della prescrizione e che quindi hanno provocato, ogni volta, un nuovo termine quinquennale”*.

Il ricorso non offre elementi per mutare l'univoco orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole della prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, senza computare il tempo delle eventuali sospensioni, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; per le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense non rileva, dunque, lo *“jus superveniens”* attinente alla disciplina della prescrizione, seppure più favorevole all'incolpato. Il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile in sede disciplinare, rimane così quello della commissione del fatto o della cessazione della sua permanenza, e non quello della incolpazione (Cass. Sez. Unite, n. 11568 del 2026; n. 24225 e n. 5727 del 2025; n. 30782 e n. 26999 del 2024; n. 9543, n. 8558, n. 20650 e n. 30312 del 2023).

In rapporto all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, interpretato alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, secondo cui «l'art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento più lieve», rileva quanto deciso dalla sentenza della Corte EDU [GC], *Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda*, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 2020, la quale



ha ribadito, proprio in tema di sanzioni disciplinari irrogate ad avvocati (sia pure applicate da autorità giurisdizionali per violazioni di obblighi di lealtà e probità nel comportamento processuale), che gli illeciti ed i procedimenti disciplinari non rientrano nell'ambito sostanzialmente «penale» né ai sensi dell'articolo 6, né ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, il che conduce ad escludere in radice l'applicabilità delle evocate tutele penalistiche (nella specie, per quanto rileva nel giudizio in esame, quella della retroattività della *lex mitior* in tema di prescrizione dell'azione disciplinare), non potendo il giudice nazionale discostarsi da tale interpretazione.

Non ha rilievo, peraltro, il richiamo alla sentenza n. 30202 del 2023 di queste Sezioni Unite contenuto nel ricorso, vertendo quel caso su un illecito "commesso successivamente al 2 febbraio 2013" (punto 12, pagina 5).

4.2. – Sempre in quanto si ha riguardo a condotte commesse ed esauritesi prima dell'entrata in vigore dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, costituenti illeciti disciplinari per fatti di reato, all'applicazione del regime sostanziale della prescrizione quinquennale dettato dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 è conseguito altresì l'effetto interruttivo permanente del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale (Cass. Sez. Unite, n. 11367 del 2016; n. 30312 del 2023). Si verteva, infatti, nel caso previsto dall'art. 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in cui il procedimento disciplinare ha avuto luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l'azione penale (Cass. Sez. Unite, n. 30312 del 2023; n. 1609 del 2020; n. 10071 del 2011).

4.3. - È proprio in base al regime processuale del rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale dettato dall'art. 54 della legge n. 247 del 2012 (invocato dal medesimo ricorrente) che deve, invece, valutarsi la legittimità della riattivazione del procedimento



disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, culminata nell'incolpazione disposta il 13 luglio 2018.

La sentenza del C.N.F. riferisce che l'azione penale era stata esercitata il 21 giugno 2012 e che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 30 maggio 2016.

Queste Sezioni Unite hanno già affermato che l'art. 54 della l. n. 247 del 2012 - il quale disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti, nel senso di escludere la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, e di consentire, in via di eccezione, una sospensione facoltativa, limitata nel tempo - trova applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2015, in forza della regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge (Cass. Sez. Unite n. 30312 del 2023; n. 7336 del 2021).

Avuto riguardo a tale data di entrata in vigore dell'art. 54 della l. n. 247 del 2012, ed in forza del generale principio del "*tempus regit actum*", la ripresa del procedimento disciplinare da parte del CDD non ha comportato alcuna nullità in rapporto alla disciplina vigente al momento in cui essa è stata compiuta.

L'art. 54 della l. n. 247 del 2012, invero, ha fatto venir meno la necessaria sospensione del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato in pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti e fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva di quest'ultimo, in forza degli artt. 653 c.p.p. e 295 c.p.c., al che si correlava anche l'esclusione della decorrenza del termine prescrizione (su cui, indicativamente, Cass. Sez. Unite n. 4893 del 2006; n. 17441 del 2008; n. 16169 del 2011; n. 5991 del 2012; n. 11309 del 2014).



Ad identica conclusione è pervenuta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 19030 del 2021, secondo la quale, ferma restando l'applicazione della disciplina sostanziale della prescrizione dell'illecito disciplinare avuto riguardo a quella vigente alla data di commissione dei fatti contestati, l'art. 54 della l. n. 247 del 2012 ha trovato, invece, immediata applicazione, nel senso di non imporre più la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale concernente i medesimi fatti, ciò implicando *"la correttezza della scelta di riattivare il procedimento stesso, ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, senza che tale immediata riattivazione determini alcuna conseguenza sulla validità della decisione adottata"* (si vedano anche Cass. Sez. Unite n. 30312 del 2023; n. 20384 del 2021).

Il sopravvenuto art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) subordina, del resto, l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile acquisire elementi di prova del processo penale, secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. Unite, n. 30650 del 2023).

Il ricorrente, peraltro, neppure allega e comprova che il giudizio penale asseritamente pregiudicante sia tuttora pendente, non essendo consentito a nessun giudice di disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso.

5. – Quanto alla posizione del ricorrente in relazione alle violazioni deontologiche contestate, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense si è poi posta in linea con l'art. 54, comma 1, della legge n. 247 del 2012, operando in sede disciplinare congrue valutazioni autonome a fini deontologici in ordine alla sussistenza delle condotte materiali



esaminate nel processo penale ed all'individuazione delle singole responsabilità degli incolpati concorrenti in diretta e sostanziale correlazione con gli addebiti contestati. L'osservanza di tali criteri di valutazione, che vale ad escludere ogni violazione del diritto di difesa e del principio del rispetto del contraddittorio, consente che le risultanze probatorie acquisite nel procedimento penale possano costituire fonte anche esclusiva del convincimento del giudice disciplinare.

Il C.N.F., con riguardo ad una delle vicende oggetto di lite, ha ritenuto che tutti gli incolpati – in forza della relazione di parentela e del rapporto associativo professionale che li legava – fossero a conoscenza della revoca del mandato professionale e della transazione stipulata dal cliente con la controparte. Al ricorrente è stata attribuita la specifica condotta materiale del promovimento dell'azione esecutiva a seguito dell'iniziativa monitoria verso il cliente dello studio legale per ottenere il prezzo del patto di quota lite. Quanto alla pratica delle notificazioni false, richiamate anche le testimonianze acquisite nel processo penale, il C.N.F. ha desunto dalla reiterazione delle condotte e dal rilevante interesse economico sottostante la conclusione dell'esistenza di un unico disegno riferibile agli incolpati, espresso da un generale comportamento improntato *"alla violazione delle regole deontologiche basilari e dei principi di etica che governano la professione forense"*, dovendosi perciò affermare che tutti gli incolpati fossero *"parimenti responsabili"* delle condotte illecite loro ascritte, per tutti *"funzionali al raggiungimento dello scopo"*.

Il ragionamento espresso dai giudici disciplinari regge su un idoneo procedimento logico e su elementi che presentano caratteri di gravità, univocità e concordanza. Non emergono, nelle indicazioni fornite in ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., omissioni



vertenti su fatti decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni nelle fasi pregresse, e perciò le valutazioni del giudice del merito disciplinare sfuggono al sindacato di legittimità.

In relazione alla responsabilità disciplinare di più avvocati per fatti idonei ad integrare l'ipotesi di infedele patrocinio, ravvisata nella reiterazione di comportamenti lesivi dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza nell'esercizio della professione, la circostanza che il contributo causale di uno degli incolpati concorrenti si sia manifestata attraverso forme differenziate e atipiche della condotta deontologica (quali, ad esempio, la mera adesione, o l'autorizzazione o l'approvazione, o ancora l'agevolazione alla preparazione o alla realizzazione dell'illecito commesso da altro legale) non postula che il giudice disciplinare precisi il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito della violazione, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali abbia fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo dato dall'agente alla commissione dell'illecito.

La concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare degli avvocati, definite dalla legge mediante clausole generali, è rimessa agli organi professionali, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme riservato alla Corte di cassazione con riguardo alle sentenze del Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito si limita a una valutazione di ragionevolezza. Più in generale, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare non sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sui punti attinenti all'apprezzamento della rilevanza deontologica dei fatti accertati rispetto alle imputazioni, né in ordine alla scelta della sanzione più



opportuna (Cass. Sez. Unite n. 24647 del 2016; n. 20344 del 2018; n. 42090 del 2021; n. 26369 del 2024; n. 7923 del 2026).

L'elenco dei nove punti contenuto nel ricorso, ove si espongono difese e contestazioni rispetto sia alle attività svolte dal ricorrente, sia all'assunto della sua consapevolezza delle vicende, non rivela fatti storici, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

6. - Il parziale accoglimento del ricorso degli altri incolpati ad opera del C.N.F. (per essere non consentita la misura della sanzione comminata, pari a tre anni e sei mesi di sospensione, con riguardo a fatti commessi in vigenza del r.d.l. n. 1578 del 1933, allorché era stabilita nel massimo in un anno) non contraddice le argomentazioni dapprima svolte sulla irretroattività del regime più favorevole della prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012.

Né può dirsi che il Consiglio Nazionale Forense, nel rideterminare la sanzione inflitta secondo i parametri edittali indicati dal trattamento vigente al momento dei fatti, più favorevole rispetto alla cornice sanzionatoria sopravvenuta, abbia applicato al ricorrente una durata della sospensione identica a quella irrogata dal CDD, senza averne rinnovato il giudizio di proporzionalità e adeguatezza.

A tale aspetto il ricorso dedica l'ultimo paragrafo, recante il titolo *"Sulla congruità della sanzione"*, ove lamenta l'irrogazione della *"misura massima della sanzione attualmente prevista, sebbene il suo ruolo appaia defilato e sebbene la normativa previgente (applicabile in favor rei) prevedesse una sanzione oscillante tra i mesi due e l'anno di sospensione"*, comparando la posizione del ricorrente a quella degli altri due incolpati.



È invero operante la disposizione transitoria di cui all'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, secondo il quale le norme contenute nel codice deontologico – poi approvato il 31 gennaio 2014 –, come nella specie quella sulla durata della sospensione, dovevano applicarsi anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, solo se più favorevoli per l'incolpato. Facendo, appunto, applicazione dell'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il trattamento sanzionatorio stabilito dall'art. 40, n. 3), R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (secondo cui la sospensione dall'esercizio della professione poteva stabilirsi per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno), si rivela più favorevole di quello introdotto dall'art. 22, comma 1, lett. c), del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 (che ha previsto la durata della sospensione da due mesi a cinque anni).

Il tema era stato introdotto nel ricorso portato dinanzi al C.N.F., che a pagina 11 della sentenza impugnata dava atto del motivo di gravame attinente al *"ruolo marginale"* rivestito dall'attuale ricorrente e all'ingiusta applicazione della *"pena nella misura massima prevista in relazione all'illecito deontologico contestato"*. Il C.N.F. ha tuttavia in proposito affermato (pagina 14 di sentenza) che *"tutti gli incolpati sono da ritenersi parimenti responsabili dei comportamenti loro ascritti, in quanto le condotte sono da ritenersi, per tutti, funzionali al raggiungimento dello scopo"*. In tal modo, la sentenza impugnata, nell'accogliere il gravame degli altri incolpati sulla misura della sanzione inflitta, ha comunque altresì individuato ed applicato il regime giuridico più favorevole in concreto per il ricorrente, verificando che la misura a suo carico irrogata di un anno di sospensione, effettivamente pari al massimo della forbice editale contemplata dall'art. 40, n. 3), R.D.L. n. 1578/1933, fosse non di meno adeguata e proporzionata alla vicenda disciplinare in oggetto,



così valutando la conformità del trattamento sanzionatorio pure rispetto alla più favorevole cornice dei minimi e dei massimi stabilita da detta disposizione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9546 del 2021).

Come già precisato da queste Sezioni Unite proprio in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell'impugnazione - una volta individuato, in applicazione del principio del *favor rei* previsto dall'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare - non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione, dal punto della cornice edittale prescelto nella sentenza impugnata tra il minimo ed il massimo, potendo, dunque, anche applicare per intero, come avvenuto nella specie, la sanzione ritenuta più favorevole (Cass. Sez. Unite n. 30312 del 2023).

Né, in particolare, nell'ipotesi di più incolpati, al giudice dell'impugnazione disciplinare, che ridetermini la sanzione applicata ad alcuni di essi nella decisione gravata perché illegale in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, può dirsi preclusa la possibilità di confermare, invece, la misura già inflitta ad altro concorrente e rientrante, come massimo, nella cornice della *lex mitior*, considerando la paritaria responsabilità degli autori dell'illecito con riguardo al loro comportamento complessivo, alla gravità del fatto, all'elemento soggettivo e alla compromissione dell'immagine della professione forense.

A fronte della pari corresponsabilità degli incolpati ravvisata dal C.N.F. per le condotte loro addebitate, pur manifestatesi attraverso forme differenziate, ma poste in rapporto di causalità efficiente con le attività imputabili agli altri concorrenti, l'apprezzamento dei giudici disciplinari, rilevante ai fini dell'adeguatezza della misura della sanzione, non è censurabile in sede di legittimità per eccesso di potere o violazione di legge, se non nei limiti della verifica di



ragionevolezza (Cass. Sez. Unite n. 24647 del 2016; n. 20344 del 2018).

7. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Ciò assorbe anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, **l'omissione delle generalità e degli altri dati** identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2026.

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

